



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO (D.V.R.)

Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia COVID-19

Ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii.

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.

Piazza Umberto I, n. 6

06059 – Todi (PG)

Datore di Lavoro (D.L.) / Presidente

Avv. Claudia ORSINI

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Dott. Ing. Massimiliano Angelo PATRIARCA

Medico Competente (M.C.)

Dott.ssa Ida Elena SAPIA

*Documento informatico firmato digitalmente,
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe*

Revisione N. 2 del 20/04/2021



SOMMARIO

RELAZIONE INTRODUTTIVA	2
DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA	3
NORMATIVA	5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	7
REQUISITI	8
ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO	9
ALLEGATO 2 – UTILIZZO DELLA MASCHERINA.....	13

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il presente Documento di Valutazione del Rischio Biologico (di seguito denominato D.V.R. Biologico) è stato redatto dal Datore di Lavoro (D.L.) / Presidente con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e del Medico Competente (M.C.), in ottemperanza al dettato dell'art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'art. 271 del D.Lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro / Presidente di fornire all'Ente o ai Lavoratori dettagliate informazioni sugli eventuali rischi biologici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

1. Il Datore di Lavoro / Presidente, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
 - a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal Datore di Lavoro / Presidente stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
 - b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
 - c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
 - d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
 - e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
 - f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il Datore di Lavoro / Presidente applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il Datore di Lavoro / Presidente effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il Datore di Lavoro / Presidente può prescindere dall'applicazione



delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) le generalità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

6. Il Responsabile degli uffici amministrativi è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

In tal caso, per l'Amministrazione / Uffici che ha funzione di struttura amministrativa, è stato valutato il rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia COVID-19.

A tale scopo sono stati analizzati:

- i rischi immessi nel luogo di lavoro dal virus SARS-CoV-2;
- i rischi esistenti nel luogo di lavoro ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria del lavoratore;
- i rischi derivanti da modalità di trasmissione particolare e sconosciuta della malattia COVID-19, che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici della mansione lavorativa;
- i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera dell'Ente.

DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA

Storia

Dalla Fonte del Ministero della salute (www.salute.gov.it), I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.



Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
 - naso che cola
 - mal di testa
 - tosse
 - gola infiammata
 - febbre
 - una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Ultimamente altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone situate al Nord Italia.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente ad uccidere il virus. Per esempio, sono utili adoperare disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio dall'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS).



NORMATIVA

In base al Testo Unico in materia di Salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro (noto anche con l'acronimo T.U.S.L.) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Art. 271, comma 1:

Il Datore di Lavoro / Presidente, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) Della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal Datore di Lavoro / Presidente stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2.	GRUPPO 2 Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019
b) Dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte.	Vedere la relazione introduttiva
c) Dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) Della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta.	Vedere paragrafi successivi
e) Delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio.	Vedere paragrafi successivi
f) Del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.	Nessuno

In base al D.Lgs. 81/08, Art. 271, comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) Le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici.	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione.
b) Il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a).	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro squisitamente solitario.
c) Le generalità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.)	Vedere copertina
d) I metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate.	Vedere paragrafi successivi
e) Il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.	Non applicabile



In base al D.Lgs. 81/2008, Art. 272 comma 2:

In particolare, il Datore di Lavoro (D.L.) / Presidente:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) Evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto l'agente biologico è in diffusione tra la popolazione.
b) Limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici.	In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento.
c) Progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici.	Non applicabile
d) Adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione.	Vedere paragrafi successivi
e) Adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro.	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione.
f) Usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati.	Non applicabile
g) Elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale.	Non applicabile
h) Definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti.	Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione sopra descritta.
i) Verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile.	Non applicabile
l) Predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi.	Vedere paragrafi successivi
m) Concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.	Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/2008, Art. 273, comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il Datore di Lavoro / Presidente assicura che:



RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) I lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle.	Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi.
b) I lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili.	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative.
c) I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva.	Vedere paragrafi successivi
d) Gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative.

In base al D.Lgs. 81/2008, Art. 278, comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il Datore di Lavoro / Presidente fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) I rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati.	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento.
b) Le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione.	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento.
c) Le misure igieniche da osservare.	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento.
d) La funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego.	Non applicabile
e) Le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4.	Non applicabile
f) Il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.	Non applicabile

Il Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08, Art.280, **non è applicabile**.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo sulla Normativa. Per la restante parte, occorre considerare quanto segue: alla data di revisione del presente Documento di Valutazione del Rischio Biologico, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di



indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente D.V.R. e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto. Per il sopraesposto motivo, come per ogni D.V.R. aziendale (ma al tempo stesso più di ogni altro D.V.R. aziendale), il presente D.V.R. deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto, si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per ZONE (ROSSE, ARANCIONI, GIALLE, BIANCHE), di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi, che hanno disposto l'applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19 ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44. Indipendentemente dallo scenario di applicazione, alla data di revisione del presente D.V.R., è compito del Datore di Lavoro / Presidente, definire lo scenario di appartenenza dell'Ente al variare delle condizioni. L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la "data certa") anche non mediante la ristampa in sequenza del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del Datore di Lavoro / Presidente, da allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo.

L'Ente che si torva all'interno di altri spazi condivisi con altre strutture (cluster, poli tecnologici, co-working, ecc.), seguano primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di quelle adottate con questo documento.

La composizione dello scenario è la seguente:

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
Requisiti	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze, ecc. imposte dalle istituzioni	VARIABLE ogni settimana secondo la classificazione delle zone, che corrispondono a determinati scenari di rischio e per le quali sono previste misure restrittive

REQUISITI

I requisiti, sempre applicabili, risiedono nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS, ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla data di revisione del presente D.V.R., a livello nazionale:

- Decreti Legge del Presidente della Repubblica
- Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Circolari del Ministero della Salute
- Ordinanze del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Umbria
- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni
- Ordinanze Comunali
- Ordinanze del Prefetto competente per territorio.

A tali decreti, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della necessità di:

- sospensione dell'attività lavorativa della struttura in questione;
- interdizione al lavoro per coloro che hanno una misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.



ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO

Fonte: Ministero della Salute – www.salute.gov.it

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

In ambito assistenziale (ad esempio, negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza.

Non è raccomandato l'utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

Proteggi gli altri

- Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto).
- Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l'uso.
- Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

Cosa posso fare per proteggermi?

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito dell'O.M.S. e adotta le seguenti misure di protezione personale:

- Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani.
- Mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata.
- Evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie.
- Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie, si ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).
- Evita situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro, almeno fino a quando l'emergenza in Italia non sarà rientrata.

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di Lavoro / Presidente o il suo delegato se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata all'Ente prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.

In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare spontaneamente al Datore di Lavoro / Presidente. È inutile riportare in questa sede le zone a rischio di contagio di cui sopra, poiché in continua evoluzione. Rimani aggiornato con i siti ufficiali. Ne conseguirà che il lavoratore avrà l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.



Leggi bene il decalogo della pagina successiva.

Ministero della Salute
nuovo coronavirus
Istituto Superiore di Sanità

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Fonte: Istituto Superiore di Sanità - Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura delle Leucemie, Linfomi e Mieloma



Sai esattamente cosa significa "lavarsi le mani"?

Con la soluzione alcolica:

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
2. friziona le mani palmo contro palmo
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
4. friziona bene palmo contro palmo
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.

Con acqua e sapone:

1. bagna bene le mani con l'acqua
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. friziona bene le mani palmo contro palmo
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto.



Guarda con attenzione l'immagine



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!





Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**

0



Bagna le mani con l'acqua

1




applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

2



friziona le mani palmo contro palmo

3




il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

5




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

7



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

8




Risciacqua le mani con l'acqua

9



asciuga accuratamente con una salvietta monouso

10



usa la salvietta per chiudere il rubinetto

11



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
for **PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2006, version 1.



World Health Organization

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.



ALLEGATO 2 – UTILIZZO DELLA MASCHERINA

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l'obbligo di indossarla in tutte le fasi lavorative. Essa deve essere fatto un uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve.

Il lavoratore si impegna a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro / Presidente o suo delegato ogni deterioramento della mascherina che possa renderla non efficace. Si richiederà una nuova mascherina se essa si presenterà rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederà la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa.

Di seguito sono riportate le istruzioni per indossare la mascherina chirurgica o facciale FFP2 / FFP3 marchiata EN 149, per uso personale.

COME INDOSSARE LA SEMIMASCHERA

			
Inserire gli elastici nelle fibbie, tenete il facciale in mano, stringinaso verso le dita elastici in basso	<ul style="list-style-type: none">• facciale sotto al mento;• elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie;• elastico superiore dietro la testa e sopra le orecchie. NON ATTORCIGLIARE	Regolare la tensione della bardatura tirando all'indietro i lembi degli elastici .	
			
Usando ambedue le mani modellare lo stringinaso	Per allentare la tensione premere sull'interno delle fibbie dentate .	Verificare la tenuta del facciale prima di entrare nell'area di lavoro	